



DIREZIONE RACCOLTA E TRASPORTO

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI  
(E.E.R. 20 01 10, 20 01 11) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
NEL TERRITORIO GESTITO DA AIMAG S.p.A.**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Data	Rev.	Redatto da	Approvato da
16/01/2026	0	Stefano Pini	Aram Iobstraibizer

## Sommario

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO .....	4
Art. 2 – DEFINIZIONI .....	4
Art. 3 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO .....	4
Art. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO .....	5
Art. 5 - FORMA DI AGGIUDICAZIONE .....	5
Art. 6 – CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE ECONOMICHE .....	5
Art. 7 – OBBLIGATORIETA’ D’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA) .....	6
Art. 8 – NORME PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	7
A. DOMICILIO E RECAPITO DELL’IMPRESA .....	7
B. PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	8
C. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	8
D. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI .....	11
E. IMPIANTI DI DESTINAZIONE .....	12
G. CONDOTTA .....	12
H. ACCETTAZIONE, QUALITA’ E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	13
I. CONTROLLI DA PARTE DI AIMAG .....	13
Art. 9 – SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	14
Art. 10 – DOCUMENTI CONTRATTUALI A CARICO DELL’IMPRESA APPALTATRICE .....	16
Art. 11 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA .....	17
Art. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI .....	18
Art. 13 – OSSERVANZA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA .....	19
Art. 14 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE .....	20
Art. 15 - VERIFICA DI CONFORMITA’ .....	20
Art. 16 – LINGUA .....	20
Art. 17 – RISERVATEZZA .....	20
Art. 18 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	21
CAUZIONE DEFINITIVA .....	21
RIDUZIONE DELLE GARANZIE .....	22
Art. 19 – CONTABILITA’ E PAGAMENTI .....	23
Art. 20 – ANTICIPAZIONI .....	24
Art. 21 – EVENTUALI SERVIZI E PROVVISI IN ECONOMIA .....	24
Art. 22 – REVISIONE PREZZI .....	24
Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI .....	25
Art. 24 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO .....	25
Art. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO .....	25
Art. 26 – INADEMPIENZE E PENALITA’ .....	25
Art. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	27
Art. 28 – RISERVE E RECLAMI .....	28
Art. 29 – FORO COMPETENTE .....	28

<b>Art. 30 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE .....</b>	<b>29</b>
<b>Art. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>29</b>

## **Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

La ditta appaltatrice dovrà espletare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 “norme in materia ambientale” e s.m.i. il servizio di raccolta e trasporto a recupero di indumenti usati (Cod. E.E.R. 20 01 10, 20 01 11) mediante l'impiego di appositi raccoglitori dislocati sul suolo pubblico del territorio di competenza AIMAG S.p.A. come meglio specificato all'ALLEGATO 1.

Il numero di contenitori da vuotare ammonta a circa: 204

Il quantitativo annuo di indumenti usati da ritirare è di circa: 1.215,00 ton.

Le quantità esposte sono puramente indicative.

Il rifiuto raccolto dovrà essere conferito presso impianto di stoccaggio o impianto di recupero autorizzato.

Il contratto ha durata indicativa di dodici mesi più un eventuale rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi attivabile o meno dalla Stazione Appaltante, decorrenti dalla comunicazione di inizio servizio da parte di AIMAG S.p.A., anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, ma avrà termine nei seguenti casi:

- per esaurimento dell'importo complessivo;
- per impossibilità nella gestione, derivata da disposizioni dettate dagli organi di controllo (ARPAE, etc.);
- in caso di inadempimento da parte della ditta appaltatrice delle condizioni contrattuali e di sicurezza;
- in caso di impossibilità sopravvenuta;
- nel caso in cui la ditta appaltatrice, a fronte di eventi straordinari e imprevedibili, informi per iscritto Aimag dell'impossibilità di garantire il mantenimento dei prezzi di gara.

## **Art. 2 – DEFINIZIONI**

### Impresa appaltatrice

La persona fisica o giuridica alla quale la Stazione Appaltante aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

### Responsabile Operativo

Il tecnico nominato e comunicato dall'impresa appaltatrice al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione del servizio appaltato.

Il Responsabile Operativo potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcuni servizi o per alcuni territori.

### Stazione Appaltante

AIMAG S.p.A. con sede in Via Maestri del Lavoro n. 38 – 41037 Mirandola (MO)

### Tecnico Responsabile di AIMAG

Il Tecnico nominato e comunicato da AIMAG a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati.

### E.E.R. 20 01 10

Abbigliamento.

### E.E.R. 20 01 11

Prodotti Tessili.

## **Art. 3 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante resterà vincolata, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

#### **Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo anche del periodo di rinnovo e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad euro 450.550,00 (quattrocentocinquantamilacinquecentocinquanta/00) di cui euro 1.000,00 (mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, riferito al periodo di 12 mesi è desumibile dal computo metrico estimativo e ammonta a € 225.275,00 (duecentoventicinquemiladuecentosettantacinque/00) IVA esclusa, ripartito secondo quanto sottoindicato:

- a) Servizi e attività oggetto del contratto € 224.775,00
- b) Costi connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 500,00

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, riferito al periodo di eventuale rinnovo alle stesse condizioni contrattuali, pari a 12 mesi, ammonta a euro 225.275,00 (duecentoventicinquemiladuecentosettantacinque/00) IVA esclusa, di cui € 500,00 di costi connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice appalti di cui al d.lgs. 36/2023 i costi della manodopera, scorporati ma rientranti nell'importo assoggettato a ribasso, sono stati quantificati pari ad Euro 230.000 (diconsi euro duecentotrentamila/00) sulla base delle valutazioni e delle analisi prezzi definite nella fase di progettazione ed in base al CCNL di riferimento.

**Il contratto collettivo applicabile in relazione alle prestazioni dedotte in appalto ai sensi dell'art.11 del D.lgs.36/2023 risulta essere il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SERVIZI AMBIENTALI salva la possibilità per l'operatore economico invitato di indicare il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da AIMAG.**

L'appalto è finanziato con risorse proprie di AIMAG S.p.A.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 5 - FORMA DI AGGIUDICAZIONE**

Le modalità di aggiudicazione dell'appalto, così come quelle di partecipazione, presentazione delle offerte ed espletamento della gara sono precisate nel bando e nel disciplinare di gara.

#### **Art. 6 – CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

L'offerta economica da presentarsi per lo svolgimento del servizio dovrà essere espressa in €/tonnellata, per il servizio base di raccolta.

I prezzi unitari offerti dall'impresa appaltatrice costituiscono la base con la quale sarà pagato il servizio.

Essi sono comprensivi di:

- a) costo del servizio di raccolta e trasporto per i codici E.E.R. 20 01 10, 20 01 11 oggetto dell'appalto;
- b) mercedi degli operatori-conduttori e del consumo di tutti i prodotti;
- c) l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, ecc.;
- d) oneri per la sicurezza;
- e) compilazione dei formulari di identificazione rifiuto (D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e D.M 145/98 e s.m.i.) e/o in alternativa regolare documento di trasporto, in conformità a quanto comunicato dalla Provincia di Modena con propria circolare prot. N. 115599/8.8.4 del 10/09/2004, secondo cui la ditta appaltatrice è esonerata dall'obbligo di formulario di identificazione per trasporti di rifiuti urbani a condizione che:

- ogni veicolo adibito alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia dotato di una copia dell'atto di affidamento della gestione del servizio, dal quale risulti appunto l'impianto a cui sono destinati i rifiuti.
- il conferimento dei rifiuti agli impianti finali, indicati nell'atto di affidamento, deve essere effettuato direttamente dal mezzo che ha effettuato la raccolta.

Tali prezzi si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

#### **Art. 7 – OBBLIGATORIETA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA)**

L'impresa o le imprese consorziate esecutrici devono obbligatoriamente essere iscritte alla categoria 1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le classi competenti al servizio.

Nella tabella sottoindicata sono riportati i Comuni con la popolazione interessata dal servizio del presente appalto. In merito all'iscrizione alla categoria 1 per la raccolta e trasporto rifiuti urbani, il singolo offerente dovrà avere la classe adeguata alla somma della popolazione residente nei Comuni presso i quali eseguirà il servizio (come indicato nell'allegato A Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 03 Novembre 2016 prot. n. 05/ALBO/CN). Qualora l'impresa sia iscritta nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi dovrà avere la classe adeguata secondo quanto indicato nell'allegato D della suddetta Delibera per i servizi richiesti dal presente CSA. Qualora il servizio venga affidato ad un'ATI o ad un consorzio di Cooperative, ogni Ditta/Cooperativa dovrà avere classe adeguata alla somma della popolazione complessivamente servita e residente nei Comuni presso i quali eseguirà il servizio. In tal caso l'ATI o il Consorzio dovranno indicare la Consorziata esecuttrice, la zona/zona servite e l'elenco dei mezzi con relativa portata utile messi a disposizione.

Di seguito si riporta la tabella della popolazione servita

COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE DATI PROVINCIA DI MODENA 01/07/2025
CAMPOGALLIANO	8.489
CAMPOSANTO	3.379
CARPI	73.718
CAVEZZO	7.190
CONCORDIA s. SECCHIA	8.468
MEDOLLA	6.482
MIRANDOLA	24.826
NOVI DI MODENA	10.294
SAN FELICE s. PANARO	10.871
SAN POSSIDONIO	3.555
SAN PROSPERO	6.209
SOLIERA	15.498
<b>TOTALE</b>	<b>178.979</b>

Di seguito si riporta la tabella delle Classi relative alla Categoria 1

<b>Categoria 1:</b> suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita	A. superiore o uguale a 500.000 abitanti B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti F. inferiore a 5.000 abitanti
---	---

## Art. 8 – NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

### A. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

L'Impresa Appaltatrice, al momento dell'affidamento del servizio dovrà stabilire un **ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica**.

L'Impresa Appaltatrice dovrà anche provvedere a nominare il **Responsabile Operativo**, rappresentante dell'Impresa stessa, nei rapporti con il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, al fine della organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa appaltatrice ed il nominativo del Responsabile Operativo dovranno essere comunicati al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, dall'Impresa appaltatrice in forma scritta.

**Il Responsabile Operativo** dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante i **propri recapiti telefonici**, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di contattarlo **24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana per ogni evenienza o comunicazione di servizio**.

Il Responsabile Operativo non dovrà in alcun modo svolgere mansioni di tipo operativo nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto (per es. autista, meccanico ecc.)

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

In particolare, il **Responsabile Operativo** ha il compito di:

- a) Organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'Impresa;
- b) Garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti all'esecuzione del servizio appaltato.

Aimag potrà sempre richiedere la sostituzione del Responsabile Operativo, quando, a sua mera discrezionalità, valuti che questi non si attenga ai compiti sopra elencati o, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile.

## **B. PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'impresa appaltatrice dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Tecnico Responsabile di AIMAG:

- a) L'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
- b) L'elenco delle persone incaricate nella gestione delle emergenze;
- c) Preventivamente le sostituzioni del personale.

L'impresa appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999 n. 68;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati da AIMAG;
- dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale che AIMAG le avrà comunicato essere indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale di AIMAG.

AIMAG è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa appaltatrice ed il personale impiegato nel servizio.

## **C. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere a tutti gli interventi necessari alla migliore esecuzione del servizio in oggetto.

Nel dettaglio dovrà farsi carico dell'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- 1) L'impresa appaltatrice mette a disposizione i contenitori speciali per la raccolta degli indumenti usati, all'esterno dei quali saranno riportate le istruzioni inerenti il loro corretto utilizzo.
- 2) I contenitori dovranno essere conformi alle vigenti norme sulla sicurezza e alle normative CE.  
Il colore dovrà essere univoco per tutto il bacino gestito, con grafica da presentarsi a cura dell'impresa appaltatrice che dovrà essere approvata dalla Stazione Appaltante. Sui contenitori dovranno essere riportati il Logo dell'impresa appaltatrice, comprensivo di tutte le informazioni utili di contatto (ad esempio, numero di telefono per segnalazioni e/o informazioni, indirizzo mail, etc...), le indicazioni di carattere informativo sulla qualità e tipologia del materiale da conferire e le informazioni di carattere sociale e/o benefico sulla destinazione degli indumenti usati e sui progetti attivati.  
I contenitori dovranno essere dotati di sistemi antintrusione e antieffrazione.
- 3) L'impresa appaltatrice dovrà garantire la corretta funzionalità e igiene dei contenitori per tutta la durata del contratto.  
La manutenzione e la pulizia dei contenitori sono a carico del proprietario degli stessi, la pulizia dell'area circostante è a totale carico di AIMAG S.p.A., la ditta appaltatrice provvederà alla sostituzione di quei contenitori che risultassero difettosi, rotti o fossero divenuti indecorosi per obsolescenza e per ogni altro motivo.
- 4) Il numero di contenitori, in caso di necessità e su richiesta della Stazione Appaltante, può aumentare o diminuire durante tutta la durata dell'appalto fino ad un massimo di 10 contenitori.
- 5) Durante l'esecuzione del contratto, AIMAG S.p.A. potrà richiedere modifiche al posizionamento dei contenitori sia su sede stradale sia presso i Centri di Raccolta comunali; nel caso in cui dovessero emergere esigenze legate al decoro urbano, sicurezza pubblica, motivi di

- igiene o problemi logistici a causa di lavori stradali, i contenitori potranno essere diversamente collocati rispetto alla loro posizione iniziale a cura dell'impresa appaltatrice e previo accordo tra la Stazione Appaltante e il Comune di riferimento.
- 6) La ditta appaltatrice deve presentare in forma scritta (all'indirizzo di posta elettronica [martina.bonaccini@aimag.it](mailto:martina.bonaccini@aimag.it), [michel.navero@aimag.it](mailto:michel.navero@aimag.it), [giulia.sgarbi@aimag.it](mailto:giulia.sgarbi@aimag.it)), al Referente Aziendale di AIMAG S.p.A. un calendario mensile nel quale vengono riportate le date di svuotamento dei contenitori rispettando le frequenze minime indicate nell'Allegato 1, suddivise per Comune.  
Tale calendario deve essere presentato entro l'ultima settimana del mese antecedente al mese in corso, qualsiasi variazione sul calendario dovrà essere preventivamente comunicata in forma scritta (via e-mail al suddetto indirizzo) dalla ditta appaltatrice e dovrà ottenere l'approvazione del Referente Aziendale di AIMAG S.p.A.
  - 7) L'impresa appaltatrice si impegna ad effettuare lo svuotamento dei contenitori, dislocati in tutti i punti elencati all'ALLEGATO 1, con mezzi appositamente attrezzati a tale uso, utilizzando personale specializzato e debitamente formato.
  - 8) La ditta appaltatrice dovrà ritirare completamente gli indumenti usati depositati all'interno del contenitore speciale.
  - 9) Qualora vi fosse rifiuto estraneo fra i rifiuti oggetto di ritiro, il trasportatore dovrà separarlo e lasciarlo sul posto, segnalarlo al personale tecnico operativo di AIMAG che interverrà sul posto a recuperarlo.
  - 10) Le operazioni di raccolta e caricamento devono essere consecutive e concludersi con il conferimento dei rifiuti E.E.R. 20 01 10 e E.E.R. 20 01 11 ad impianto di destinazione finale. Le operazioni non dovranno essere intervallate da servizi svolti per conto di ditte terze.
  - 11) In ogni operazione di carico l'operatore è tenuto a non arrecare danni alle attrezzature della Stazione Appaltante, ad attenersi a tutte le disposizioni di sicurezza ed a raccogliere il rifiuto eventualmente abbandonato/caduto a terra vicino al contenitore, purché sia compatibile con il rifiuto presente all'interno del contenitore (E.E.R. 20 01 10 E.E.R. 20 01 11).
  - 12) Se durante le fasi di carico si verificasse una dispersione accidentale di rifiuti sul suolo (sversamenti olio per rottura mezzo, ecc ...), l'impresa appaltatrice dovrà effettuare la bonifica dell'area interessata dallo sversamento ed il corretto smaltimento dei rifiuti, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, informando il referente aziendale di AIMAG S.p.A.
  - 13) L'impresa appaltatrice dovrà segnalare tempestivamente, quei contenitori che risultassero difettosi, rotti o fossero divenuti indecorosi per obsolescenza e per ogni altro motivo.
  - 14) L'impresa appaltatrice dovrà tempestivamente provvedere alla sostituzione del contenitore in caso di grosse rotture, incidenti, incendi, ecc ... informando il Referente della Stazione Appaltante.
  - 15) In caso di mancato svuotamento dei contenitori, nel rispetto del calendario di cui al punto 4), la ditta appaltatrice dovrà procedere all'espletamento del servizio entro le successive 48 ore.
  - 16) Il servizio di raccolta, caricamento e trasporto dovrà essere assicurato anche in occasione di due o più giorni festivi consecutivi. Se la data di svuotamento ogni 10 giorni, massimo 12 giorni, coincide con un sabato, l'impresa appaltatrice dovrà anticipare il servizio al venerdì; nel caso invece che la data di svuotamento coincida con la domenica, il servizio dovrà essere posticipato al lunedì. Tale modalità dovrà essere applicata anche nel caso di giorni festivi infrasettimanali. In caso di raccolta e trasporto rifiuti urbani da effettuarsi nelle giornate individuate nel Decreto Ministeriale per le limitazioni alla circolazione stradale, i veicoli dell'impresa appaltatrice godono dell'esonero di cui agli articoli del Decreto medesimo, purché muniti di apposita documentazione comprovante l'affidamento del servizio di trasporto rifiuti urbani da parte della Committente su mandato delle amministrazioni comunali.
  - 17) Secondo quanto previsto dall'Agenzia Regionale per i servizi idrici ed i rifiuti (Disciplinare Tecnico ex ATO4.MO alla tabella 4), **è vietato il prelievo di rifiuti nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 6.00.** Si comunica che, per il mancato rispetto di tale disposizione, AIMAG S.p.A. potrà procedere con la risoluzione del contratto.
  - 18) Tale affidamento impegnerà la ditta appaltatrice per l'intera durata contrattuale;
  - 19) Il servizio dovrà essere continuativo per tutta la durata dell'intero rapporto contrattuale.

### **È obbligo del personale dell'impresa appaltatrice:**

- a) Compilare e accompagnare il trasporto di tutti i rifiuti con il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006. I formulari devono essere compilati in modo completo e corretto, per ciascuna tipologia di rifiuto movimentata, da personale qualificato. Rispettare tutti gli obblighi previsti dal Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) di cui al D.Lgs. 152/2006 e al D.M. 4 aprile 2023, n. 59, nonché ai relativi decreti attuativi. A decorrere dal 13 febbraio 2026. L'impresa esecutrice provvede alla trasmissione della copia del FIR sottoscritta dal destinatario a tutti gli operatori indicati nel formulario.

La trasmissione della copia completa del FIR può avvenire mediante:

- a) consegna diretta;  
b) posta elettronica certificata all'indirizzo: [formulari.rt@pec.gruppoaimag.it](mailto:formulari.rt@pec.gruppoaimag.it) ;  
c) servizi di trasmissione messi a disposizione dal RENTRI, non appena operativi per l'impresa.
- b) Trasmettere all'indirizzo [fax\\_cdr@aimag.it](mailto:fax_cdr@aimag.it) ,entro il giorno successivo alla raccolta, la copia "da restituire al detentore" riportante il peso verificato a destino di tutti i documenti, al fine di consentire ad AIMAG S.p.A. la verifica della corretta compilazione e la vigilanza sul servizio.
- c) Trasmettere mensilmente agli indirizzi di posta elettronica [fax\\_cdr@aimag.it](mailto:fax_cdr@aimag.it), [martina.bonaccini@aimag.it](mailto:martina.bonaccini@aimag.it) e [michel.naverro@aimag.it](mailto:michel.naverro@aimag.it) e [giulia.sgarbi@aimag.it](mailto:giulia.sgarbi@aimag.it) la rendicontazione mensile delle attività svolte (a titolo esemplificativo: qualifica addetti, livello contrattuale, mezzi utilizzati, rifiuto, numero formulario ...) sulla base della matrice fornita dalla Scrivente. La rendicontazione mensile delle attività dovrà essere inviata entro il giorno 6 del mese successivo allo svolgimento del servizio.
- d) Trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica [fax\\_cdr@aimag.it](mailto:fax_cdr@aimag.it), entro il mese di febbraio successivo all'anno di gestione, la rendicontazione delle informazioni relative ai cespiti utilizzati per il servizio e il relativo piano di ammortamento cespiti, secondo il modello di cui alla Delibera di Giunta Regionale 754/2012 e s.m.i.

e) **Trasmettere tempestivamente ad AIMAG S.p.A.:**

- qualsiasi variazione, integrazione o rinnovo dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dell'impresa;
- qualsiasi variazione, integrazione o rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di destinazione;
- copia dell'attestazione del versamento del diritto di iscrizione annuale al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti, oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
- copia della lettera di accettazione delle garanzie finanziarie da parte dell'Amministrazione Provinciale relativa all'autorizzazione dell'impianto di destinazione;
- copia dell'attestazione del versamento del diritto di iscrizione annuale all'Albo Gestori Ambientali per l'attività di trasporto rifiuti, oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

## MEZZI ED ATTREZZATURE

- 1) L'impresa appaltatrice dovrà dotarsi per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, di personale, mezzi ed attrezzature adeguate (Automezzo centinato con sponda posteriore idraulica), sia per qualità che per numero, alla tipologia dei servizi da svolgere; i mezzi e le relative attrezzature da impiegare dovranno essere idonei alla movimentazione;
- 2) La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento dell'inizio del servizio, rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento delle attività in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.
- 3) L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio l'elenco e le caratteristiche dei mezzi utilizzati indicando il numero di targa ed anno di immatricolazione, nonché la regolarità dei collaudi annuali ed il rispetto di ogni eventuale norma che regola la circolazione stradale. Ogni variazione dell'elenco dovrà essere comunicata preventivamente alla Stazione Appaltante **con almeno sette giorni lavorativi di anticipo** sull'effettivo utilizzo del mezzo.
- 4) Durante lo svolgimento dei servizi, i mezzi utilizzati dovranno avere a bordo la seguente documentazione:
  - a) Copia conforme dei certificati di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in corso di validità e corredata, ove prevista, dell'appendice sulle garanzie finanziarie;
  - b) Copia del bollettino di versamento annuale dei diritti di iscrizione all'Albo dell'anno in corso;
  - c) Copia della lettera di trasmissione del bollettino del versamento annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori attestante l'autorizzazione al trasporto conto terzi di merci;
  - d) Ordine di lavoro di AIMAG S.p.A. e formulario di identificazione rifiuti/documento di trasporto;
  - e) Copia del contratto di appalto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice o in alternativa un documento sostitutivo nelle forme dell'atto notorio.

L'impresa dovrà essere munita di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente relativamente al trasporto rifiuti. Il conducente dovrà compilare in ogni sua parte il documento prima di effettuare il trasporto, dovrà far firmare la prima copia al Referente sul posto, lasciare la copia di competenza e consegnare quelle dovute all'Impianto di destinazione.

In caso di esonero dalla compilazione del formulario, cosa che dovrà comunque essere concordata con il Responsabile della Stazione Appaltante, l'impresa dovrà produrre documenti di trasporto così come indicati dalla Stazione Appaltante, annotando correttamente tutte le eventuali informazioni richieste.

## D. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI

- 1) Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del provvedimento d'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1, secondo quanto dettato dalle delibere prot. 05/CN/ALBO del 03/11/16 e prot. 08/CN/ALBO del 12/09/17 nelle quali si dettano i criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. In alternativa copia del provvedimento stesso corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 152/2006 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione.
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti

ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche.

Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere rifiuti.

- 4) E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di verificare l'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di effettuare il trasporto.

## **E. IMPIANTI DI DESTINAZIONE**

I rifiuti dovranno essere trasportati presso gli impianti indicati dall'Impresa in sede di offerta.

Mensilmente dovrà essere comunicato mediante autocertificazione del referente dell'impresa appaltatrice il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero/smaltimento (art. 188 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). La Stazione Appaltante ha facoltà di provvedere alla verifica (mediante visita presso l'impianto e controllo documentale dei registri di carico e scarico) dell'effettivo svolgimento del servizio di smaltimento dei propri rifiuti.

Se durante lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovessero subentrare casi in cui non fosse possibile effettuare gli scarichi presso i siti indicati, sarà compito dell'impresa indicarne altri alternativi.

La Stazione Appaltante si riserverà, verificate le autorizzazioni e la documentazione pervenuta, di autorizzare il conferimento ai nuovi impianti di destinazione finale.

Resta inteso che all'impresa non verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo o indennità di sorta per gli eventuali maggiori costi di trasporto e/o smaltimento, derivanti dal cambio di destinazione finale dei rifiuti.

## **F. INTERVENTI NON PREVISTI**

Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di eseguirli. Il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi contenuti in apposita offerta economica.

## **G. CONDOTTA**

L'impresa appaltatrice avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più opportuno al fine di eseguirlo perfettamente secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni tecniche contenute nel presente capitolato e dai documenti ad esso allegati e comunque nel rispetto dei regolamenti locali vigenti.

Aimag verificherà l'esecuzione del servizio, oggetto del presente Capitolato Tecnico e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'impresa, si riserverà il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti, fatto salvo il risarcimento del danno a qualunque titolo subito.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di segnalare immediatamente ad Aimag tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi (ad es. abbandoni di rifiuti, conferimento al di fuori dei contenitori, capacità insufficiente dei contenitori, ...), collaborando con il personale Aimag addetto al controllo nell'individuazione del responsabile di comportamenti scorretti.

Per garantire l'efficacia della collaborazione, Aimag potrà istituire un sistema di messaggistica che gli operatori dovranno mettere in atto e che prevede la compilazione di un documento in doppia copia: una viene lasciata in prossimità del contenitore per la segnalazione all'utente e l'altra inviata ad Aimag.

Al fine di uniformare i comportamenti, annualmente tutti gli operatori impegnati nel servizio dovranno partecipare ad un incontro di illustrazione dei fondamenti del servizio e di norme comportamentali e procedure operative.

L'impresa appaltatrice è tenuta a garantire la collaborazione per intervenire in occasione di convegni, seminari o riunioni a scopo informativo, propagandistico e didattico, senza addebitare alla Committente alcun costo.

## **H. ACCETTAZIONE, QUALITA' E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili e i materiali, da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'impresa appaltatrice che sarà, altresì, responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio.

I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall'Impresa presso fornitori di fiducia.

Resta inteso che Aimag si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per l'ambiente, le persone e le cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.

In particolare, l'Impresa dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi utilizzati per il servizio.

Gli automezzi impiegati per il servizio dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge.

Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell'impresa appaltatrice.

I lavaggi devono essere effettuati in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

Aimag si riserva insindacabilmente il diritto di non ammettere od escludere dal servizio automezzi, mezzi d'opera ed attrezzature ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto precedente, oltre che alle normative in vigore, soprattutto in materia ambientale e sicurezza, mediante comunicazione scritta.

Detti automezzi, mezzi d'opera e attrezzature, potranno riprendere il servizio solo dopo il ripristino e la verifica del Tecnico Responsabile di Aimag.

## **I. CONTROLLI DA PARTE DI AIMAG**

Al Tecnico Responsabile di AIMAG, o suo incaricato, è demandato il compito di effettuare tutti i necessari controlli dei servizi svolti affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto.

In particolare, Il Tecnico Responsabile di AIMAG, o suo incaricato, ha il compito di:

- Impartire, tramite apposite "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche all'impresa appaltatrice;
- Controllare, durante l'esecuzione del servizio, tramite apposita check-list, la piena rispondenza dell'operato dell'Impresa alle disposizioni previste dal presente Capitolato con particolare attenzione alle attività che garantiscono l'integrità degli imballaggi di vetro;
- Controllare, tramite il sistema informativo di gestione, che durante l'esecuzione del servizio l'impresa appaltatrice si attenga a tutte le attività connesse alla rendicontazione delle informazioni richieste dall'Autorità di Regolazione, così come comunicate durante la formazione effettuata dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'appalto.
- Vigilare sulla qualità del servizio svolto dall'impresa appaltatrice e accertarne la conformità alle buone regole dell'arte;
- Ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa del servizio.

Il Tecnico Responsabile di AIMAG ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera l'impresa appaltatrice per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Il Tecnico Responsabile di AIMAG ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento ai documenti che attestino la corretta gestione ambientale da parte dell'Impresa.

Il Tecnico Responsabile di AIMAG potrà documentare per iscritto il controllo effettuato.

Tutte le incombenze relative alla gestione del servizio e delle squadre, alla sorveglianza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi presentato dall'Impresa sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'impresa appaltatrice.

## **Art. 9 – SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

### **SUBAPPALTO**

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'Appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso Aimag SpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subAppaltatore, dei requisiti di partecipazione. Aimag SpA verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice dei Contratti. Aimag S.p.A. rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in

cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'Appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione ad Aimag S.p.A.

Nei cartelli esposti dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese terze.

Il contraente principale e il subAppaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag S.p.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subAppaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) fatte salve le ipotesi in cui Aimag S.p.A. provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subAppaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subAppaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione. Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

## **PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

Aimag S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subAppaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subAppaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra Aimag S.p.A. e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subAppaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subAppaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subAppaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
- e) Aimag S.p.A. può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subAppaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

## **Art. 10 – DOCUMENTI CONTRATTUALI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

Fanno parte del Contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto e la relazione in merito alle misure da adottare per la sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi indicati nell'allegata informativa sui rischi ai sensi del D. lgs 81/08 e s.m.i. ed ai rischi specifici propri delle attività oggetto del presente appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire tutta la documentazione, elencata di seguito, prima della sottoscrizione del contratto, pena l'annullamento dello stesso:

- a) Copia fotostatica dei libretti di circolazione degli automezzi utilizzati per il servizio posto a base di gara.
- b) Valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008: in particolare si richiede che vengano valutati i rischi legati alle lavorazioni svolte (estratto del DVR).
- c) Copia della polizza RCT (Responsabilità Civile verso terzi) e relativa quietanza di pagamento.

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Committente, sulla base delle informazioni a lui fornite dall'appaltatore, dovrà allegare il documento di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26 D. Lgs 81/2008) a firma del suo titolare/legale rappresentante e del titolare/legale rappresentante dell'azienda aggiudicataria.

L'impresa appaltatrice durante la validità contrattuale dovrà fornire alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- Copia di qualsiasi variazione/modifica/aggiornamento dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti non pericolosi di cui alla categoria 1 (D.Lgs 152/2006 e s.m.i, D.M. 5/2/1998 e s.m.i, 03/06/2014 n° 120 e s.m.i, circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali prot. n. 1555 del 27 luglio 2007).

#### **Art. 11 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA**

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice gli oneri e gli obblighi, nonché le seguenti responsabilità:

- a) Eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- b) La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- c) La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio in oggetto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d) L'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà di Aimag, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi. A tal fine sarà a carico dell'impresa appaltatrice la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es: vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale dipendente.  
L'impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del Presente Capitolato tecnico e della normativa vigente;
- e) L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio; detto personale dovrà essere munito di un evidente distintivo preventivamente autorizzato dal Tecnico Responsabile di Aimag; l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori, dovrà essere comunicato al Tecnico Responsabile di Aimag prima dell'inizio del servizio e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione;
- f) L'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc...
- g) L'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse;
- h) L'impresa appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
- i) L'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc...
- j) L'osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto,

AIMAG accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà come previsto all'art 28 del presente Capitolato.

## Art. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'impresa appaltatrice è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio a ciò derivante.

In particolare, l'impresa dovrà osservare:

- a) di tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- b) del D.lgs. 159/11e s.m.i. in materia di antimafia;
- c) delle disposizioni in merito alla sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d) di tutte le leggi relative alla gestione dei rifiuti ed in particolare il D. lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", successive modifiche e integrazioni e D.M. 03/06/2014 n° 120 e s.m.i.;
- e) Di tutta la normativa sull'autotrasporto conto terzi di merci su strada;
- f) Del D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. relativo al Codice della strada;
- g) Del Decreto relativo al calendario divieti circolazione mezzi emesso dal Ministero dei Trasporti;
- h) L. 29 luglio 2010 N. 120: disposizione in materia di sicurezza stradale;
- i) di tutte le leggi in vigore sull'appalto di servizio;
- j) È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera e CCNL.
- k) Al personale impiegato nei servizi dovrà essere applicato il **contratto collettivo nazionale SERVIZI AMBIENTALI** connesso all'attività oggetto dell'appalto. L'appaltatore potrà applicare anche un Ccnl diverso purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato in tal caso sarà tenuto a presentare dichiarazione di equivalenza delle tutele e di eventuale documentazione a supporto.

L'Impresa si obbliga all'osservanza piena e incondizionata:

- a) di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
- b) di tutte le direttive che la Direzione impartirà nel corso dell'esecuzione dei servizi;
- c) di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.

L'impresa dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e dichiara di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo di lavoro e di rispettare i minimi salariali previsti da detto contratto. L'impresa appaltatrice si obbliga altresì a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- d) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di AIMAG.
  1. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC) sia nei confronti dell'impresa appaltatrice che subappaltatrice. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.
  2. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga

rilevata da AIMAG o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro dall'ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG stessa comunicherà all'Impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà alla sospensione dei singoli pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG, né può pretendere il risarcimento dei danni.

3. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di Aimag, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali, Aimag darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute a, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa appaltatrice non può opporre eccezioni ad AIMAG, né può pretendere il risarcimento dei danni.

L'impresa appaltatrice si obbliga, in ogni caso, a manlevare Aimag da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

### **Art. 13 – OSSERVANZA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. "valutazione rischi e corsi di formazione aziendali sicurezza sul lavoro, in particolare corso RSPP, datore di lavoro, addetto antincendio, addetto al primo soccorso, corso RLS, formazione lavoratore" e s.m.i.

L'impresa appaltatrice dovrà inoltre essere in regola con la "Direttiva macchine" e quindi avere tutti i mezzi in utilizzo per questo servizio rispettanti la normativa vigente.

In particolare, l'impresa è tenuta a:

- a) Comunicare ad Aimag il nominativo del proprio referente responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene del lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall'impresa per i servizi oggetto dell'affidamento;
- b) compilare la relazione in merito alle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori in relazione ai rischi specifici propri dell'attività oggetto del presente appalto. Copia di tale documento timbrato e controfirmato per accettazione da parte dell'impresa deve essere allegato alla relazione e restituito al committente, unitamente ai documenti in esso indicati;
- c) sottoscrivere, tramite il proprio titolare/legale rappresentante, il documento unico di valutazione rischi da interferenze (26 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) da allegarsi alla convenzione.

Si sottolinea che la mancata osservanza di quanto riportato ai precedenti punti a), b), c) potrà comportare la risoluzione del contratto.

L'Impresa deve predisporre e dotarsi di tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale ed eventuali terzi, comunicandole al Tecnico Responsabile di Aimag.

Aimag si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

L'impresa appaltatrice deve notificare immediatamente al Tecnico Responsabile di Aimag oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori, che abbia coinvolto personale e/o mezzi di Aimag e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'impresa deve predisporre e trasmettere al Tecnico Responsabile di Aimag il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi.

## **Art. 14 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE**

L'impresa appaltatrice è obbligata, nello svolgimento del servizio, a rispettare tutta la normativa relativa alla protezione ambientale.

L'impresa appaltatrice dovrà rendere disponibili, su richiesta del Tecnico Responsabile Aimag, tutti i documenti inerenti il rispetto delle prescrizioni ambientali vigenti (es: registro di carico scarico rifiuti, formulari di identificazione dei rifiuti, autorizzazioni ecc...)

L'impresa appaltatrice deve predisporre e dotarsi di attrezzature e mezzi necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato conformi alle vigenti normative in campo ambientale, ed emanerà le disposizioni e le procedure di utilizzo che riterrà opportuno adottare per garantire la protezione dell'ambiente, comunicandole al Tecnico Responsabile di Aimag.

L'impresa dovrà dimostrare che il personale adibito al servizio sia adeguatamente addestrato alla gestione delle emergenze ambientali.

Aimag si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

L'impresa appaltatrice deve notificare immediatamente al Tecnico Responsabile di Aimag oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori che abbia coinvolto personale e/o mezzi di Aimag e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'impresa appaltatrice deve predisporre e trasmettere al Tecnico Responsabile di Aimag il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi.

## **Art. 15 - VERIFICA DI CONFORMITA'**

La Stazione Appaltante provvede al controllo della rispondenza dell'operato dell'impresa su quanto contenuto nel presente Capitolato, avvalendosi di proprio personale nonché soggetto appositamente formati e designati che agiscono in nome e per conto della Committente, sotto il controllo e la responsabilità di quest'ultima.

I controlli verranno eseguiti attraverso la compilazione di apposita check list, in qualunque momento, anche senza preavviso.

La check list potrà essere corredata anche da documentazione fotografica, video e qualsiasi altro strumento che permetta la rilevazione di eventuali inadempienze o incongruità nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

La check list, nel caso venisse rilevata una situazione di inadempienza, verrà inviata all'impresa appaltatrice tramite PEC, la quale dovrà restituirla alla Committente, attraverso il medesimo canale, controfirmata per presa visione.

L'impresa potrà trasmettere eventuali controdeduzioni entro e non oltre 2 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

Alla verifica di conformità, nei casi e secondo le modalità specificate al successivo art. 24, potrà far seguito l'applicazione di penali economiche.

## **Art. 16 – LINGUA**

L'impresa dovrà utilizzare la lingua italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Stazione Appaltante.

## **Art. 17 – RISERVATEZZA**

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla Committente, per lo svolgimento del servizio. L'impresa appaltatrice è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relative ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

## **Art. 18 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **CAUZIONE PROVVISORIA**

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Aimag SpA ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarieo assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,

secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all' "Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all' "Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

## **RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

## **COPERTURE ASSICURATIVE**

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l'esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
  - ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
  - a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
  - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- Rc personale dei dipendenti;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori
- Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
- Rc per danni causati da subcontraenti
- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduzioni/ecc.
- Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad Aimag almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

## **Art. 19 – CONTABILITA' E PAGAMENTI**

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Business to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 gennaio 2019. Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso Aimag S.p.a. dovranno essere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall'Agenzia

delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si interderà per legge non emessa e non sarà accettata da Aimag S.p.A.

Si precisa che Aimag è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "operazione soggetta a split payment ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs. carico ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972". Le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split non potranno essere processate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura.

Le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati previsti per legge, anche ulteriori dati quali: il riferimento all'ordine di acquisto, al codice CIG e al codice CUP (se presente), ai documenti di trasporto. Le fatture elettroniche che dovessero pervenire prive delle suddette specifiche potranno subire ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza di tali informazioni potrebbe rallentare il corretto e puntuale trattamento automatico della fattura durante la fase di registrazione della stessa.

Sarà effettuata la verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'attività di verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza **mensile**, previo nulla osta del Tecnico Responsabile di AIMAG.

Il pagamento delle singole fatture avverrà a **120 gg.** data fattura fine mese a mezzo bonifico su C/C bancario del prestatore d'opera sulla base del numero di utenze servite.

Sarà Cura della Stazione Appaltante fornire all'impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, al fine di agevolare la corretta trasmissione.

## **Art. 20 – ANTICIPAZIONI**

All'Impresa appaltatrice non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.

## **Art. 21 – EVENTUALI SERVIZI E PROVVISI IN ECONOMIA**

Qualora vi fossero necessità straordinarie legate ad interventi imprevisi e/o urgenti l'impresa appaltatrice ha il dovere di assicurare la propria immediata disponibilità al servizio, sulla base dei prezzi offerti, nell'ambito delle disposizioni impartite dal Responsabile Servizio Raccolta e Trasporto o suo collaboratore.

## **Art. 22 – REVISIONE PREZZI**

In considerazione della tipologia dell'appalto, il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto.

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire ai sensi dell'art. 60 del Codice: con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui

L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

#### **Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto relativo allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nella forma di scrittura privata.

Tale scrittura privata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione. Saranno invece a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette ed indirette inerenti e conseguenti al contratto, stesura dei documenti in originale e copie, spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della Stazione Appaltante, spese di notifica e simili.

#### **Art. 24 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO**

AIMAG S.p.A. non accetterà tratte e/o cessione di credito.

#### **Art. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

#### **Art. 26 – INADEMPIENZE E PENALITA'**

##### **A) INADEMPIENZE E PENALITA' OPERATIVE**

AIMAG S.p.A. notificherà per iscritto all'impresa appaltatrice tutti gli eventuali ritardi ed interruzioni che dovessero verificarsi nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 1.

Qualora si verificassero interruzioni o ritardi nello svolgimento dei servizi previsti, per cause imputabili all'impresa appaltatrice, AIMAG, **dopo un primo richiamo scritto** tramite apposito Modello di Segnalazione Inadempienze (MSI) potrà:

- a) svincolarsi dai rapporti contrattuali con l'impresa appaltatrice;
- b) applicare le seguenti penali:

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
Mancata effettuazione servizio raccolta completo.	€ 3.000,00
Ritardata od omessa raccolta rifiuti per cause imputabili all'impresa appaltatrice (per singolo contenitore).	€ 200,00
Mancato ritiro: omesso intervento di recupero richiesto o eseguito oltre il termine previsto delle 48 ore successive alla richiesta (per singolo contenitore).	€ 400,00
Inadempienza alle norme igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio.	€ 150,00
Mancata o incompleta pulizia nei punti di conferimento (per singolo contenitore).	€ 150,00

Mancata applicazione delle misure di sicurezza o dell'utilizzo dei D.P.I. (per singola contestazione).	€ 500,00
Riposizionamento errato di un contenitore (qualora previsto) o danneggiamento dello stesso durante lo svuotamento.	€ 100,00
Omessa segnalazione di un contenitore (qualora previsto) danneggiato o malfunzionante.	€ 100,00
Mancata trasmissione dei dati o delle informazioni come da richieste del capitolato entro i termini fissati.	€ 200,00
Irregolarità commesse dal personale dipendente dello stesso, per scorretto comportamento di questo verso il pubblico.	€ 500,00

Le suddette penali saranno emesse da AIMAG S.p.A. attraverso presentazione di regolare fattura nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Qualora l'Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

**Fermo restando l'applicazione delle suddette penali, l'Appaltatore è tenuto a risarcire e manlevare il Committente, da qualsiasi mancato introito, danno, indennizzo, conseguente ad analisi e controlli effettuati da parte del Consorzio Co.Re.Ve. sulla frazione del frantumato e derivanti da inadempienze di quanto previsto dal presente CSA, riconducibili alla condotta dell'Appaltatore.**

#### **B) INADEMPIENZE E PENALITA' AMMINISTRATIVE**

AIMAG S.p.A. ha la facoltà di rivalersi nei confronti dell'impresa appaltatrice, applicandole le seguenti penali:

- € 200,00 per ogni inosservanza delle disposizioni previste al precedente art. 8, lettera C), punto 6).

Le suddette penali saranno emesse da AIMAG S.p.A. attraverso presentazione di regolare fattura nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Qualora l'Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

#### **C) INADEMPIENZE PER MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

Il contratto dovrà essere sottoscritto, decorsi 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre 10 giorni decorsi tale data.

Si ricorda che in caso di mancato perfezionamento dell'accordo contrattuale nel termine summenzionato, per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG si riserva, tenuto conto dell'urgenza del servizio, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, all'applicazione delle relative penali previste dal Capitolato Speciale nel caso di ritardata esecuzione degli stessi;
- b) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;

- c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione **e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.**

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

## **Art. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Aimag si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendono impossibile, a giudizio di Aimag, la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- 1) Per interruzione ingiustificata del servizio;
- 2) In caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
- 4) Grave inadempimento;
- 5) In caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- 6) In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
- 7) In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente Capitolato;
- 8) In caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
- 9) In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello **Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito [www.aimag.it](http://www.aimag.it), di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;**
- 10) Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al D.Lgs 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa appaltatrice oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell'importo del contratto. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo, da parte della Stazione Appaltante, dalle somme dovute all'impresa appaltatrice in relazione alla prima erogazione utile.
- 11) Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente Capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
- 12) Nel caso in cui si riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
- 13) L'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- 14) In caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni **debitamente accertate e contestate** compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante;
- 15) In caso di inosservanza da parte dell'Impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al

lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

La Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in Capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal contratto, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Stazione Appaltante, sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 C.C.

Le somme dovute ad Aimag a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'impresa appaltatrice qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

#### **Art. 28 – RISERVE E RECLAMI**

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 29 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente comma, sarà competente il Foro di Modena.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente capitolato speciale.

### **Art. 30 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.